

Contributi INPS soci di Srl: quando scatta l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti

SINTESI OPERATIVA

Il socio di S.r.l. non deve essere iscritto automaticamente alla gestione commercianti perché la società non ha dipendenti o perché è amministratore. L'INPS deve provare la partecipazione personale al lavoro aziendale con abitudine e prevalenza, requisiti richiesti dalla Cassazione; l'onere non grava sul contribuente. Se l'obbligo è accertato, i contributi 2026 si calcolano sul reddito d'impresa IRPEF, con aliquota IVS del 24,48% e contributo minimo annuo di 4.611,64 euro. Iscrizione d'ufficio e avviso di addebito vanno contestati se manca la prova concreta.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

L'INPS iscrive spesso d'ufficio i soci di Srl alla gestione commercianti, facendo leva sull'assenza di dipendenti e sulla coincidenza tra socio e amministratore. Ma questa prassi è in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, che a partire dalle sentenze del 2017 – e ribadita ancora nel 2023 e nel 2025 – richiede la prova concreta che il socio partecipi al lavoro aziendale con i requisiti dell'abitudine e della prevalenza. L'onere di questa dimostrazione grava sull'Istituto, non sul contribuente. Quando l'iscrizione risulta invece legittima, la base imponibile si calcola sui redditi d'impresa IRPEF, con aliquota IVS del 24,48% per i commercianti e contributo minimo annuo di € 4.611,64 per il 2026. Chi riceve un avviso di addebito o un provvedimento di iscrizione ha il diritto – e l'interesse concreto – a contestarlo tempestivamente, verificando se l'INPS abbia davvero fornito tale prova.

LA NORMA DI RIFERIMENTO: L'ART. 1, COMMA 203, L. 662/1996

La norma di riferimento è l'art. 1, comma 203, della L. 662/1996. Questo articolo stabilisce in modo abbastanza chiaro che l'obbligo contributivo nella gestione commercianti scatta solo quando il soggetto partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza. Non basta rivestire la carica di amministratore. Non basta essere socio. Occorre una presenza stabile, diretta, personale nell'attività operativa dell'impresa – e questo è un requisito che va accertato caso per caso, non presunto dalla struttura formale della società.

Eppure, nella prassi, l'Istituto ricava il presupposto dell'iscrizione quasi meccanicamente dall'organigramma societario. Assenza di dipendenti, coincidenza tra socio e amministratore, zero collaboratori: sono elementi che le sedi locali usano come indicatori di operatività personale del socio. Un ragionamento che la Suprema Corte ha però più volte smontato.

L'ONERE PROBATORIO: SPETTA ALL'INPS, NON AL CONTRIBUENTE

Questo è forse il punto più rilevante dell'intera questione. La Cassazione ha chiarito che spetta all'Istituto dimostrare – con un accertamento concreto e articolato – che il socio svolga effettivamente un'attività lavorativa all'interno della Srl, e che questa attività presenti i caratteri dell'abitudine e della prevalenza. Non il contrario. L'orientamento è consolidato a partire dalle sentenze nn. 29779/2017 e 21540/2019, ribadito nelle pronunce nn. 16811/2023 e 16813/2023, e ulteriormente confermato dalla sentenza n. 589/2025 del Tribunale, che ha annullato un avviso INPS per mancanza di prova concreta dell'attività prevalente del socio.

In concreto, gli elementi probatori rilevanti riguardano cose molto specifiche: la presenza fisica e costante del socio nell'azienda, il controllo diretto degli acquisti e delle vendite, la gestione del magazzino, i rapporti diretti con clienti e fornitori, il coinvolgimento nella filiera produttiva o commerciale. Non bastano le mansioni intellettuali di indirizzo strategico o coordinamento, che restano proprie del ruolo di amministratore e non configurano partecipazione lavorativa in senso previdenziale – come ha chiarito espressamente la Cassazione con l'ordinanza n. 1759/2021.

IL SILLOGISMO DELL'INPS: ASSENZA DI DIPENDENTI UGUALE LAVORO DEL SOCIO

Uno degli argomenti che l'INPS usa più spesso è l'assenza di personale dipendente. Se la società non ha lavoratori, il ragionamento va, qualcuno deve fare il lavoro operativo – e quel qualcuno è il socio. Ma questo sillogismo non regge. Una Srl può operare avvalendosi di collaboratori esterni, consulenti, agenti, servizi in outsourcing. L'amministratore può limitarsi all'indirizzo strategico e al coordinamento senza mai mettere mano all'attività esecutiva. In questi casi, l'iscrizione alla gestione commercianti non è dovuta.

Si consideri un esempio concreto. Una Srl con un unico socio-amministratore opera nel commercio al dettaglio di prodotti informatici. La società acquista tramite grossisti e vende online, affidando la logistica a un corriere convenzionato e l'assistenza clienti a un'agenzia esterna. Il socio si occupa esclusivamente di analisi dei mercati, rapporti con i fornitori strategici e decisioni di pricing. In questo caso – salvo prova contraria rigorosa da parte dell'INPS – l'iscrizione alla gestione commercianti è difficilmente sostenibile, perché manca il lavoro manuale o operativo diretto del socio nel ciclo commerciale quotidiano.

QUANDO GESTIONE COMMERCianti E GESTIONE SEPARATA COESISTONO

Un profilo spesso sottovalutato nella pratica è quello della doppia contribuzione. Il D.L. 78/2010 – norma di interpretazione autentica – ha chiarito che il principio di prevalenza non si applica tra la gestione separata e la gestione commercianti. Ne consegue che il socio-amministratore che percepisce un compenso per l'attività gestionale è obbligatoriamente iscritto alla gestione separata INPS su tale compenso (con contribuzione per 2/3 a carico della società e per 1/3 a carico dell'amministratore), mentre, qualora svolga contestualmente attività operativa con abitudine e prevalenza, è tenuto anche all'iscrizione nella gestione commercianti. In questo scenario si configura una doppia contribuzione del tutto legittima.

IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI: BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE 2026

Una volta che l'iscrizione risulti legittima, il calcolo dei contributi segue le regole dell'art. 3-bis del D.L. 384/1992, convertito con L. 438/1992. L'ammontare annuo del contributo è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno di riferimento. La norma richiama espressamente la categoria reddituale definita dal TUIR – non una nozione autonoma elaborata in sede previdenziale.

Per il 2026, le aliquote IVS confermate dall'INPS sono:

- ♦ **Commercianti:** 24,48% (comprensiva dello 0,09% di contributo aggiuntivo ASCOM/maternità)
- ♦ **Artigiani:** 24,00%

Il contributo minimo fisso annuo – dovuto indipendentemente dal reddito prodotto – è calcolato sul minimale reddituale di € 18.555 e per il 2026 ammonta a € 4.611,64 per i commercianti (di cui € 4.604,20 IVS + € 7,44 maternità). Sul reddito eccedente il minimale e fino alla prima fascia di retribuzione annua pensionabile (€ 56.224 per il 2026) si applica l'aliquota ordinaria del 24,48%. I versamenti sono suddivisi in quattro rate: 18 maggio, 20 agosto, 16 novembre 2026 e 16 febbraio 2027.

DIVIDENDI E BASE IMPONIBILE CONTRIBUTIVA

Un punto importante, chiarito dalla Cassazione e recepito dall'INPS con la circolare n. 84 del 10 giugno 2021 – con effetto a partire dall'anno d'imposta 2020 – riguarda i dividendi: gli utili percepiti dal socio che deriva la sua partecipazione da una società di capitali senza apporto di lavoro non rientrano nella base imponibile contributiva. Sono redditi di capitale, non redditi d'impresa, e come tali restano esclusi dal computo. Le sentenze nn. 16811/2023 e 16813/2023 confermano questo orientamento, ormai da ritenersi consolidato.

La tabella seguente riepiloga il trattamento previdenziale delle principali categorie reddituali:



TIPO DI REDDITO	QUALIFICAZIONE FISCALE (TUIR)	INCLUSO NELLA BASE INPS?
Reddito d'impresa da partecipazione in Snc/Sas	Reddito d'impresa (art. 55 TUIR)	Sì
Dividendi da partecipazione in Srl (senza lavoro)	Reddito di capitale (art. 44 TUIR)	No (circ. INPS 84/2021)
Quota di reddito d'impresa attribuita al socio lavoratore di Srl	Reddito d'impresa (art. 55 TUIR)	Sì
Compenso come amministratore	Reddito assimilato a lavoro dipendente (art. 50 TUIR)	No (soggetto a gestione separata, non commercianti)

COME CONTESTARE L'ISCRIZIONE D'UFFICIO

Chi riceve un avviso bonario o un provvedimento di iscrizione d'ufficio deve muoversi rapidamente. Il rito applicabile è quello previdenziale, disciplinato dagli artt. 442 e ss. c.p.c., con termini di decadenza normalmente più stringenti rispetto a quelli tributari. La finestra temporale per l'opposizione è breve e chi la perde si trova in una posizione molto scomoda. Sul fronte della prescrizione, i contributi previdenziali omessi si prescrivono in cinque anni ai sensi dell'art. 3, L. 335/1995, termine che tuttavia inizia a decorrere dalla costituzione in mora.

La prima cosa da fare – in modo quasi sistematico – è verificare se l'INPS abbia effettivamente svolto un accertamento concreto. Spesso, nella fase amministrativa, l'Istituto si limita a confermare l'iscrizione sulla base di elementi formali, senza entrare nel merito dell'attività effettivamente svolta dal socio. Questo è precisamente il vizio che la giurisprudenza censura. Se manca la prova della partecipazione personale al lavoro aziendale, con abitudine e prevalenza, l'iscrizione è contestabile – e va contestata.

Nella prassi, è utile raccogliere già in sede stragiudiziale tutta la documentazione che attesti la struttura operativa della società: contratti con fornitori di servizi esterni, ricevute di corrieri o agenzie, organigrammi, comunicazioni interne, fatture passive. Questi elementi, presentati in modo organico, possono rafforzare significativamente la posizione del contribuente in sede di opposizione.

CONCLUSIONI OPERATIVE

Il tema della gestione commercianti soci Srl è uno di quei capitoli in cui l'Istituto continua a resistere, nonostante la giurisprudenza di legittimità abbia già tracciato confini abbastanza netti. L'INPS tende a riportare ogni verifica alla struttura formale della società, mentre i giudici della Cassazione chiedono qualcosa di molto più concreto: la dimostrazione, caso per caso, che il socio si sia davvero calato nell'operatività dell'impresa.

Non è un accertamento semplice, e la Corte lo sa bene. Ecco perché ribadisce con costanza che l'onere probatorio resta in capo all'Istituto. Un'iscrizione che non passa da questo vaglio – che si fonda solo sull'assenza di dipendenti o sul cumulo delle cariche – è un'iscrizione fragile, che vale la pena contestare prima che diventi definitiva.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (28/05/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO